

Modello IVA TR II° trimestre 2025 in scadenza al 31.7.2025

di **Alessandro Bonuzzi**

Convegno di aggiornamento

Dichiarazione Iva 2026: novità e casi operativi

Scopri di più

Il **modello IVA TR** per chiedere il **rimborso** o l'utilizzo in **compensazione orizzontale** del **credito IVA relativo al secondo trimestre 2025 deve essere presentato** all'Agenzia delle Entrate **entro giovedì 31 luglio 2025**.

L'[art. 38-bis, comma 2, D.P.R. n. 633/1972](#), prevede la **possibilità** di richiedere il rimborso, oppure l'utilizzo in compensazione nel modello F24, del credito IVA **maturato nel trimestre** a condizione che:

- la **somma a credito maturata** sia di importo superiore a **582,28 euro**;
- nel **trimestre di riferimento** si verifichi uno dei **presupposti** individuati dal [comma 3 dell'art. 30, D.P.R. n. 633/1972](#).

I **requisiti per la presentazione** del modello TR sono i seguenti:

- **aliquota media** delle operazioni attive, **aumentata del 10%**, inferiore a quella degli acquisti o importazioni;
- effettuazione di **operazioni non imponibili** per un ammontare **superiore al 25%** del totale delle operazioni effettuate;
- effettuazione di acquisti o importazioni di **beni ammortizzabili** per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti o importazioni;
- effettuazione prevalente di **operazioni non soggette a IVA** per assenza del presupposto territoriale verso soggetti passivi non stabiliti in Italia;
- contribuente **soggetto non residente** identificato direttamente in Italia oppure con rappresentante fiscale italiano.

Il rimborso o la compensazione deve riguardare **esclusivamente** l'IVA maturata nello **specifico trimestre** e non già l'IVA riferita al trimestre precedente.

Si deve poi osservare che:

- per le richieste di **compensazione** per **importi fino a 5.000 euro**, limite riferito all'ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell'anno d'imposta, **l'utilizzo del credito** è possibile **dopo aver presentato il modello IVA TR**, senza che sia necessario il visto di conformità;
- per le richieste di **compensazione** per **importi superiori a 5.000 euro**, limite riferito all'ammontare complessivo dei **crediti trimestrali** maturati nell'anno d'imposta, va apposto il **visto di conformità** sul modello IVA TR. In tale circostanza, peraltro, l'utilizzo del credito è possibile solo a partire dal **decimo giorno successivo** a quello di presentazione del **modello IVA TR**;
- in caso di richiesta di **rimborso** per importi **fino a 30.000 euro**, non è necessario prestare la garanzia, né è dovuta **l'apposizione del visto di conformità**;
- in caso di richiesta di **rimborso** per importi **superiori a 30.000 euro** da parte di un soggetto **"non a rischio"**, la somma è erogata, alternativamente, previa prestazione di **garanzia** oppure con **apposizione del visto di conformità** sul modello TR corredato da una **dichiarazione sostitutiva** di atto notorio attestante la sussistenza di determinati **requisiti patrimoniali e la regolarità contributiva**;
- in caso di richiesta di **rimborso** per importi **superiori a 30.000 euro** da parte di un soggetto **"a rischio"**, la **somma è erogata** previa prestazione di **garanzia**;
- **i soggetti passivi ISA** che hanno conseguito:
 1. un **punteggio ISA almeno pari a 9** per il periodo d'imposta 2023 oppure come valore medio del biennio 2022-2023, beneficiano dell'esonero dal visto di conformità o della **garanzia per importi non superiori a 70.000 euro annui**;
 2. un **punteggio ISA almeno pari a 8** per il periodo d'imposta 2023 oppure almeno pari a **8,5** come media del biennio 2022-2023, beneficiano dell'esonero dal visto di conformità o della garanzia per importi **non superiori a 50.000 euro annui**.

L'importo dell'esonero, pari a 50.000/70.000 euro, è annuo e, quindi, si riferisce a **tutte le richieste di rimborso/compensazione effettuate nel corso del 2025** (c.d. rilevanza cumulativa del credito IVA 2024 e dei crediti IVA trimestrali 2025).

Si rileva, infine, che il modello TR presenta degli **aggiornamenti** rispetto al passato già recepiti in occasione della prima scadenza del 2025. Si tratta dei **quadri TA e TB**, in cui sono state separate le operazioni soggette alle aliquote IVA rispetto a quelle connesse con le percentuali di compensazione (da indicare nel campo 2), nonché delle **novità in materia di visto di conformità per i soggetti ISA** che hanno aderito al **CPB 2024-2025**, a **cui sono riconosciuti i benefici premiali** ex [art. 9-bis, comma 11, D.L. n. 50/2017](#).